

Il Consiglio Provinciale di Rimini

Premesso

che con all'articolo 17 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con modifiche in Legge n. 135 del 7 agosto 2012), il Governo italiano ha disposto nuovi criteri per il riordino delle Province italiane;

Considerato

che detti criteri hanno base e corpo esclusivamente statici (abitanti/territorio) con conseguente applicazione automatica, nei fatti penalizzante le specificità e le peculiarità dei territori;

Visto

che la fase esecutiva di detta normativa sta palesando tutti i gravi limiti che già in fase di approvazione erano stati segnalati sia dalle rappresentanze istituzionali territoriali che da emeriti costituzionalisti, in ordine a: dubbio profilo di Costituzionalità; antinomia sul fronte della natura elettiva dell'Ente; competenze e dotazioni che dovrebbero sostenere la riforma così come la responsabilità fiscale a supporto dei trasferimenti di deleghe a Regioni e Comuni; manifesta contraddizione con i programmi e le politiche, per la verità sin qui embrionali, di riforma in senso federalista dello Stato;

Preso Atto

che non si è ritenuto di procedere ad una vera riforma coerente ed armonica dell'insieme delle istituzioni italiane e delle diverse Autorità proliferate negli ultimi anni, capace di tenere assieme necessari valori di efficienza (che rappresentano il vero costo per il Paese), di democrazia e razionalizzazione;

Acquisito

che proprio l'esperienza della Provincia di Rimini testimonia la necessità di un Ente intermedio, tutt'altro che residuale nelle prerogative di coordinamento e indirizzo, e dunque capace di dare continuità agli investimenti a sostegno della crescita equilibrata del territorio e dell'ammodernamento della dotazione infrastrutturale,

così come avvenuto dal 1995 ad oggi anche a surroga dei compiti e delle competenze che la legge assegna allo Stato;

Acquisito inoltre

Che alla camera dei deputati è stato approvato un Ordine del giorno allegato al provvedimento relativo alla "Spending Review", promosso tra l'altro dai Parlamentari riminesi, che svincola la destinazione delle sedi istituzionali statali dalla loro collocazione nella città capoluogo;

Considerato altresì

che la citata normativa presenta un combinato disposto tra gli articoli 17 e 10 che potrebbe concretizzarsi in un oggettivo e preoccupante impoverimento dei presidi di sicurezza statali e quindi dei servizi alle comunità locali, in quanto alla riorganizzazione delle Province è associata la riduzione, su base neo provinciale, delle presenza degli uffici dello Stato sul territorio;

Ribadito

che, come dimostrano numeri e analisi tecniche pubblicate nel documento quivi allegato, il territorio riminese per la sua particolare conformazione economica e sociale e per i consistenti investimenti effettuati e in corso a sostegno della crescita, ricopre un ruolo centrale anche nella riorganizzazione istituzionale del nuovo Ente provinciale, come logica continuità delle politiche di area vasta già da tempo in atto con i territori di Forlì Cesena e Ravenna;

Sottolineato

Che il documento di cui al precedente capoverso impone l'approfondimento del tema dell'individuazione della città capoluogo e della collocazione delle sedi dei servizi ad essa associati, così come previsto dalla norma;

Impegna

il Presidente della Provincia di Rimini a rappresentare le peculiarità della comunità riminese, contribuendo in tal senso al lavoro del Consiglio Autonomie Locali Emilia Romagna.

Rimini, 17 settembre 2012